

LA CODATORIALITÀ NEI CONTRATTI DI RETE DI IMPRESA CIRCOLARE ESPLICATIVA

Le difficoltà vissute dalle nostre imprese a causa della pandemia di COVID-19 e quelle odierne derivanti dal conflitto in Ucraina hanno riportato l'attenzione sul ruolo determinante che la collaborazione tra imprese può avere nel promuovere la crescita di un territorio.

L'azione delle micro, delle piccole e medie imprese può essere infatti accompagnata con processi di aggregazione e coordinamento per affrontare con efficacia i rispettivi mercati di riferimento, rafforzare le capacità patrimoniali e progettuali, resistere alla crisi che stiamo vivendo attraverso l'ottimizzazione dei costi e lo scambio di professionalità e know-how.

Si tratta di tematiche comuni alle Cooperative dove, nei processi tradizionali di aggregazione con le altre imprese, la **preoccupazione maggiore è quella di perdere la propria autonomia e sovranità**, alla quale si aggiunge anche quella di non sopportare costi eccessivi, generalmente legati alla nascita di nuovi soggetti (dai consorzi alle new-co).

Per rispondere a tali preoccupazioni il Legislatore ha introdotto, ormai anni fa, "*il contratto di rete di imprese*". Si tratta di uno strumento che, perseguendo un obiettivo di collaborazione imprenditoriale, non pregiudica le compagini azionarie, la loro Governance e non implica costi particolarmente elevati¹.

È pensato soprattutto per le micro e PMI, ma ciò non significa che ad esso non possano partecipare anche le grandi imprese.

Lo strumento ha avuto indubbiamente successo: a fine 2021 i contratti di rete stipulati sono stati 7541. Si confermano prevalenti le "*reti contratto*" (85%) rispetto alle "*reti aventi soggettività giuridica*", mentre sono coinvolte 42.232 imprese, gran parte delle quali appartengono a tre settori: agroalimentare (22%), commercio (14%) e costruzioni (12%). Hanno in particolare sede nel Lazio (24,3%), Lombardia (10,5%) e Veneto (7,8%) e, con riferimento agli obiettivi, le reti hanno mostrato una maggiore propensione, rispetto al passato, verso l'aumento del potere contrattuale, la riduzione dei costi di produzione, la formazione e la partecipazione a bandi e appalti.

Scopo della presente circolare è quello di illustrare l'**istituto della codatorialità** nell'ambito del contratto di rete di imprese a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 205 del 29 ottobre 2021, reso pubblico solo nel febbraio 2022, nonché della Comunicazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 315 del 22 febbraio 2022.

L'istituto della codatorialità è stato per anni scarsamente applicato per la generalità delle imprese aderenti ai contratti di rete per l'assenza di una disciplina volta ad

¹ La disciplina del contratto di rete d'impresa è stata introdotta nell'ordinamento dall'art. 3, commi 4 ter e ss., del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n. 33, ma negli anni successivi è stata radicalmente modificata e integrata. **Cfr. Allegato 1**

uniformare le modalità operative per procedere alle comunicazioni concernenti la codatorialità o il distacco alle Istituzioni competenti².

Quanto segue rappresenta la sintesi dei documenti citati.

Nel rapporto di lavoro in codatorialità, tutti i retisti assumono il ruolo sostanziale di datori di lavoro dei lavoratori coinvolti, benché, come vedremo, gli adempimenti concernenti la gestione del rapporto per finalità di semplificazione degli oneri amministrativi siano formalmente riservati ad un'unica impresa.

La stipula del contratto di rete e dell'accordo di codatorialità, infatti, implica l'insorgenza in capo ai lavoratori coinvolti dell'obbligo di rendere la prestazione lavorativa nei confronti di tutti i co-datori e, in capo a quest'ultimi, l'obbligo di corrispondere la retribuzione dovuta e di provvedere ai versamenti previdenziali dovuti.

Ne consegue che l'adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro potrà essere richiesto, per l'intero, a ciascuno dei co-datori, ferma restando la valenza, nei soli rapporti interni, di accordi volti a limitare il piano delle responsabilità e della natura liberatoria dell'adempimento dell'uno nei confronti degli altri con ogni facoltà di regresso nel rispetto delle regole stabilite tra le parti.

La codatorialità consente il potenziale coinvolgimento di tutte le imprese appartenenti alla rete, che restano tuttavia libere di scegliere se aderire a tale modello ed usufruire della prestazione lavorativa in base alle c.d. "regole di ingaggio" appositamente predisposte ed accessorie rispetto al contratto di rete.

La conseguenza di tale scelta - stante la possibilità riconosciuta ai soggetti in rete di valutare la convenienza dell'assunzione del vincolo solidale nella gestione dei rapporti di lavoro - determina la strutturazione della controparte datoriale del rapporto di lavoro nei termini di parte soggettivamente complessa e la conseguente applicazione del regime di corresponsabilità retributiva, previdenziale e assicurativa ex art. 1294 c.c.

Sul piano procedurale, è previsto, in primo luogo, che alla comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità debba procedere una delle imprese retiste all'uopo individuata come referente nel contratto di rete.

Ai fini dell'abilitazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h), del D.L. 30 ottobre 2007, l'impresa referente dovrà allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la codatorialità, dalle quali risulti l'elenco delle imprese co-datori e l'individuazione, da parte di quest'ultime, dell'impresa referente.

Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione di tali rapporti di lavoro sono effettuate telematicamente per il tramite del modello "Unirete", disponibile sul sito www.servizi.lavoro.gov.it.

² Si consideri che la disciplina di tali modalità operative era stata affidata al Ministero del Lavoro con l'articolo 3, comma 4-septies, del D.L. 5/2009, compito espletato parzialmente con l'emanazione del DM 27 marzo 2014 per le sole imprese agricole.

Con riferimento agli obblighi derivanti dall'inquadramento previdenziale ed assicurativo, è previsto che:

- Per i lavoratori già in forza presso le imprese aderenti alla rete e che sono utilizzati in regime di codatorialità, si fa riferimento all'impresa di provenienza. **L'impresa referente** provvederà a compilare il modello Unirete Assunzione, indicando - quale **co-datore di riferimento** - il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento della sua messa a fattor comune tra le imprese aderenti alla rete. Nessun altro obbligo comunicativo è imposto al datore di lavoro originario. Infatti, il rapporto di lavoro - instaurato in precedenza con comunicazione Unilav Assunzione - resta sospeso fino alla eventuale cessazione della codatorialità.

In altre parole, l'impresa referente per le comunicazioni non è automaticamente individuata quale datore di lavoro di riferimento del lavoratore. Tale coincidenza risulta certamente interdetta in tutti i casi in cui il rapporto di lavoro preesistente al contratto di rete sia stato instaurato con impresa diversa da quella referente per le comunicazioni.

Per i lavoratori già in forza, la cessazione della rete determinerà soltanto la conclusione del regime di codatorialità. Il rapporto di lavoro proseguirà con il datore di lavoro originario il quale, ove voglia recedere dal rapporto di lavoro, dovrà procedere, ai fini degli obblighi comunicativi, a trasmettere il modello Unilav Cessazione. Le stesse indicazioni valgono in caso di dimissioni del lavoratore in codatorialità.

- In caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella comunicazione inviata (utilizzando sempre il modello Unirete Assunzione) va indicata l'impresa alla quale imputare - sotto il profilo dell'inquadramento previdenziale ed assicurativo - il lavoratore assunto. A questa impresa vanno quindi ricondotti gli obblighi di registrazione delle prestazioni lavorative sul Libro unico del lavoro, nonché gli adempimenti previdenziali e assicurativi.

La retribuzione imponibile è individuata in base al CCNL applicabile all'impresa alla quale è imputato sotto il profilo dell'inquadramento previdenziale ed assicurativo il lavoratore³. Il CCNL di riferimento risulterà, quindi, secondo i principi generali in materia, quello che presenti i requisiti di maggiore rappresentatività comparativa nella categoria.

Vi è comunque l'obbligo di adeguare la citata retribuzione imponibile alla eventuale maggiore retribuzione imponibile desumibile in base al contratto applicato dall'impresa presso la quale il lavoratore ha svolto prevalentemente la propria attività nel mese precedente. Quindi, in caso di imprese che applicano differenti contratti collettivi, laddove la prestazione lavorativa sia stata resa nel

³ Si tratta della norma contenuta nell'articolo 1, comma 1 del D.L. 338/1989, secondo la quale la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

mese in termini prevalenti in favore di una impresa che applichi un CCNL che, per la medesima mansione, preveda una retribuzione più elevata rispetto a quella prevista dal contratto applicabile dal datore di lavoro di riferimento, l'imponibile oggetto di denuncia mensile dovrà essere adeguato a tale maggiore importo. In ogni caso, la maggiore retribuzione imponibile va indicata nella dichiarazione contributiva mensile all'INPS sempre a cura dell'impresa responsabile della comunicazione.

L'INL precisa poi che il lavoratore, benché in codatorialità, in applicazione del disposto dell'art. 2103 c.c. del Codice Civile, deve essere adibito presso ciascun co-datore alle mansioni per le quali è stato assunto oppure a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento. È sempre possibile riferire il mutamento degli assetti organizzativi abilitanti l'adibizione a mansioni inferiori di cui al comma 2 dell'art. 2103 c.c. proprio all'intervenuto contratto di rete, fermo restando il diritto del lavoratore alla conservazione della categoria di inquadramento e al trattamento retributivo in godimento.

I lavoratori in codatorialità sono iscritti sul libro unico del lavoro dell'impresa alla quale è imputato il lavoratore e le relative annotazioni debbono evidenziare separatamente l'impiego orario del lavoratore presso ogni datore di lavoro aderente al contratto di rete.

Va infine ricordato che l'impresa referente per le comunicazioni telematiche relative alla codatorialità sarà l'unica responsabile per eventuali omissioni riferite a dette comunicazioni, potendo andare incontro alla sanzione di cui all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, prevista in via ordinaria per le violazioni inerenti tutte le tipologie di comunicazioni telematiche al Centro per l'Impiego.

ALLEGATO 1
DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 2009, N. 5 (LEGGE 09.04.2009, N. 33)**Art. 3 - Distretti produttivi e reti di imprese**

...

4-ter. Con il **contratto di rete** più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad **esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa**. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:

[1) la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete;]

2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

Il presente numero è stato così modificato dall'art. 17, L. 28.07.2016, n. 154 con decorrenza dal 25.08.2016.

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la

denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

Il presente comma inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 09.04.2009, n. 33, poi modificato dall'art. 1, L. 23.07.2009, n. 99, poi sostituito dall'art. 42, D.L. 31.05.2010, n. 78, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 30.07.2010, n. 122, poi modificato dall'art. 45, D.L. 22.06.2012, n. 83, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2012, n. 134, è stato da ultimo così modificato dall'art. 36, comma 4,

4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, L. 23.07.2009, n. 99 (G.U. 31.07.2009, n. 176, S.O. 136), con decorrenza 15.08.2009. Ai sensi dell'art. 45 del DI 22.06.2012, n. 83 (G.U. del 26.06.2012, n. 147 S.O. n. 129/L) ai contratto di rete di cui al presente comma 4 ter, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 03.05.1982, n. 203.

4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.

Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, L. 23.07.2009, n. 99 (G.U. 31.07.2009, n. 176, S.O. 136), con decorrenza 15.08.2009. Ai sensi dell'art. 45 del DI 22.06.2012, n. 83 (G.U. del 26.06.2012, n. 147 S.O. n. 129/L) ai contratto di rete di cui al presente comma 4 ter, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 03.05.1982, n. 203.

4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il presente comma, aggiunto dall'allegato alla legge di conversione, L. 09.04.2009, n. 33 (G.U. 11.04.2009, n. 85 - S.O. n. 49) poi così sostituito dall'art. 42, D.L. 31.05.2010, n. 78, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 30.07.2010, n. 122 con decorrenza dal 31.07.2010 poi modificato dall'art. 45, D.L. 22.06.2012, n. 83, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2012, n. 134, con decorrenza dal 12.08.2012, è stato da ultimo così modificato dall'art. 36, comma 4 bis, D.L. 18.10.2012, n. 179, come da ultimo inserito dalla legge di conversione L. 17.12.2012, n. 221 con decorrenza dal 19.12.2012.

4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.

Il presente comma è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione, L. 09.04.2009, n. 33 (G.U. 11.04.2009, n. 85 - S.O. n. 49) con decorrenza dal 12.04.2009.

Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, L. 23.07.2009, n. 99 (G.U. 31.07.2009, n. 176, S.O. 136), con decorrenza 15.08.2009.

*4-quinquies.1. È promossa la stipulazione di **accordi di foresta** nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.*

Il presente comma è stato inserito dall'art. 35 bis, D.L. 31.05.2021, n. 77, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 29.07.2021, n. 108 con decorrenza dal 31.07.2021.

4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1 sono stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.

Il presente comma è stato inserito dall'art. 35 bis, D.L. 31.05.2021, n. 77, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 29.07.2021, n. 108 con decorrenza dal 31.07.2021.

4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agrosilvo-pastorale nonché di assicurare la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono:

a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;

b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiari pubbliche e private, singole e associate, nonché dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;

d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano;

e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo,

sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-quater.

Il presente comma è stato inserito dall'art. 35 bis, D.L. 31.05.2021, n. 77, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 29.07.2021, n. 108 con decorrenza dal 31.07.2021.

4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione.

Il presente comma è stato inserito dall'art. 35 bis, D.L. 31.05.2021, n. 77, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 29.07.2021, n. 108 con decorrenza dal 31.07.2021.

4-sexies. Per gli anni 2020 e 2021, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. **Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.**

Il presente comma aggiunto dall'art. 43 bis, comma 1, D.L. 19.05.2020, n. 34, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 17.07.2020, n. 77 con decorrenza dal 19.07.2020, è stato poi così modificato dall'art. 12, comma 1, D.L. 31.12.2020, n. 183 con decorrenza dal 31.12.2020, convertito in legge dalla L. 26.02.2021, n. 21 con decorrenza dal 02.03.2021.

4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, **sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.**

Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 43 bis, comma 1, D.L. 19.05.2020, n. 34, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 17.07.2020, n. 77 con decorrenza dal 19.07.2020.

Art. 30 – Distacco

1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

2. *In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.*

3. *Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.*

4. *Resta ferma la disciplina prevista dall' articolo 8, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.*

4 bis. *Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.*

Il presente comma è stato inserito dall' art. 7, D.Lgs. 06.10.2004, n. 251 con decorrenza 26.10.2004.

4-ter. *Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.*

10

Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 7, comma 2, D.L. 28.06.2013, n. 76 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 09.08.2013, n. 99 con decorrenza dal 23.08.2013

4-octies. *Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.*

Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 43 bis, comma 1, D.L. 19.05.2020, n. 34, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 17.07.2020, n. 77 con decorrenza dal 19.07.2020.